

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e ss.mm.ii.).

n. data
34 18.12.2024

COPIA

Adunanza in sessione ordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico**. L'anno **duemila venti quattro** addì **diciotto** del mese **dicembre** alle **ore 19.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8.MAZZONE Lucia Rita	[X]	[]
2. CODAZZI Carlo	[X]	[]	9.BASSI Eleonora	[X]	[]
3. SCARPA Fabrizio	[X]	[]	10.ZANABONI Luigina	[X]	[]
4. LOMBARDI Alessandro	[X]	[]	11. PULGA Michele	[X]	[]
5. CASALI Chiara	[X]	[]			
6. BASSI Valentina	[X]	[]			
7. FRIJIO Emanuele	[]	[X]			
TOTALI				10	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei componenti presenti in presenza e nessuno che partecipa "a video" in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni:

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILI DEI SERVIZI

f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

f.to Emanuela MARTINI

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:	n.	data
Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).	34	18.12.2024

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco- Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessun Consigliere Comunale in conferenza in conformità alle di/sposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020.

L'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 dicembre 2020;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, con la quale è stato introdotto e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (di seguito anche: canone unico patrimoniale o CUP), entrato in vigore dal 1 gennaio 2021.

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della stessa Legge n. 160/2019, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della medesima legge, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 1, commi da 837 a 847, della stessa Legge n. 160/2019, dove è contenuta la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui al comma 837 sopra citato.

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

VISTO l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2021 con la quale, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (CUP)", in luogo dei prelievi che sono stati abrogati dalla medesima Legge n. 160/2019 (COSAP, ICP e DPA) entrato in vigore con efficacia dal 1° gennaio 2021.

CONSIDERATO altresì che l'istituzione e l'applicazione del cosiddetto nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei precedenti prelievi, quale la TOSAP, il COSAP, l'imposta ICP e i diritti DPA, il CIMP, il Canone Non Ricognitorio, ha richiesto notevoli opportunità di riorganizzazione amministrative, procedurali e contabili, evidenziando criticità e necessità di riaggiornamenti, semplificazioni e razionalizzazioni della materia;

DATO ATTO che, nei primi anni di applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale (2021-2023), la sua concreta attuazione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi e/o integrazioni ed introdurre diverse precisazioni al relativo regolamento comunale al fine di rendere più chiara la disciplina superare i punti obsoleti e conseguentemente da adeguare ancora presenti nel Regolamento al fine di ridurre anche i possibili contenziosi.

VISTO il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma 831-bis alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che: *"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice 2021 /delibera C.C. n. 89 ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

DATO atto che il canone previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, come sopra meglio specificato al nuovo art. 831-bis, si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831;

OGGETTO:	n.	data
Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).	34	18.12.2024

DATO atto altresì:

- che la nuova previsione di cui all'art. 831-bis, contenuta nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 rende necessario, per quanto sopra rilevato, procedere alla modifica del Regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 11/2/2021, inserendo all'art. 46 "*Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere*", il comma 7 relativo alle le occupazioni permanenti del territorio comunale eseguite ai sensi dell'art.1 comma 831-bis della legge n. 160 del 2019 gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per adeguarlo alle disposizioni normative sopra citate;
- che la concessione ad operatori economici del settore per una durata pari a 10 anni con riconoscimento dell'esenzione dalla corresponsione del Canone Unico per Occupazione nell'ambito dell'attività di costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio per lo sviluppo della mobilità elettrica in considerazione della natura del servizio da rendersi alla popolazione avviato dal Comune di Fombio rende necessario, per quanto sopra rilevato, procedere alla modifica del Regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 11/2/2021, procedendo:
 - alla modifica parziale dell'art. 51, stabilendo *la durata massima delle concessione a 10 anni ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 296/2005, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, così da adeguarlo anche alla validità delle recenti succitate concessione.*
 - all'inserimento all'art. 21 *Esenzioni del CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - punto 1) della lett.f) le diffusioni presenti nelle "Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici", composte dalle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in (spazi funzionali e strumentali a servizio delle colonnine di ricarica elettrica che sono destinate in via esclusiva a tali veicoli) nonché dagli stalli riservati ai mezzi durante l'erogazione del servizio qualora il provvedimento di concessione originario o di proroga ne disponga l'esenzione,* così da adeguarlo anche alle recenti succitate concessione gratuite
 - all'inserimento all'art.63 *Esenzioni del CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA punto 2. della lett.g) le diffusioni presenti nelle "Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici", composte dalle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in (spazi funzionali e strumentali a servizio delle colonnine di ricarica elettrica che sono destinate in via esclusiva a tali veicoli) nonché negli stalli riservati ai mezzi durante l'erogazione del servizio qualora il provvedimento di concessione originario o di proroga ne disponga l'esenzione,* così da adeguarlo anche alle recenti succitate concessione gratuite

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).

n.	data
34	18.12.2024

RITENUTO di procedere in materia di regolamentazioni facoltative al fine di equipararle a quanto già previste dalla normativa precedente in ambito Tosa ICP e P.A., ma non assimilata in fase di l'istituzione e l'applicazione del cosiddetto nuovo canone unico patrimoniale:

- In ambito di occupazioni per diffusioni pubblicitarie l'esenzione dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le occupazioni per:

a) diffusioni pubblicitarie eccedenti i mille metri quadrati eccedenti i mille metri quadrati;

b) diffusioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente che ne preveda l'esenzione dal canone;

c) le diffusioni pubblicitarie che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelle riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- In Ambito di occupazioni di suolo pubblico l'esenzione dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 832 della legge n. 160 del 2020, le seguenti occupazioni regolamentate facoltativamente dal Comune:

a) le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;

b) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti

CONSIDERATA l'ampia potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 confermata e rafforzata dalla previsione dei cui all'art. 1, comma 821, lett. f) della normativa in commento, che precisa, al predetto comma che si occupa della potestà regolamentare in ambito di Canone unico, che il Comune può introdurre "f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847";

VALUTATO pertanto necessario adottare una soluzione regolamentare adeguata al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dalle sopravvenute disposizioni, nonché evitare oggettive difficoltà applicative delle leggi citate e regolare l'accesso alle riduzioni e alle esenzioni tariffarie.

VISTO l'art. 6, comma 3-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ai sensi del quale *"l'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli"*;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi nell'ambito dei seguenti argomenti di seguito sintetizzati e illustrati approfonditamente nell'articolazione regolamentare:

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

OGGETTO:	n.	data
Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).	34	18.12.2024

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate che, ha chiarito come il comma 15 ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO, pertanto, di approvare le sopra esposte modifiche ed integrazioni al suddetto il Regolamento del canone unico patrimoniale, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo dando atto che il Regolamento in oggetto, nella sua nuova versione che comprende le modifiche adottate con il presente atto, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.

VISTI l'art. 7 comma 2 lett. a) e p) dello Statuto comunale.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con propria deliberazione n. 7 del 29/03/2021
2. di dare atto che a seguito delle modifiche disposte al precedente punto 1., il testo regolamentare è aggiornato come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. il Regolamento, così modificato, entra in vigore con l'esecutività del presente provvedimento, ma la sua efficacia, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della legge 388/2000, decorre dal 1° gennaio 2025;

OGGETTO:	n.	data
Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).	34	18.12.2024

SUCCESSIVAMENTE

DELIBERA

Con separata ed autonoma votazione *svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito favorevole all'unanimità*, la Giunta Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO:	n.	data
Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.).	34	18.12.2024

Deliberazione C.C.n.34 del 18.12.2024

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì,

20 DIC. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

20 DIC. 2024 al

5 GEN. 2025

Addì,

20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 20 DIC. 2024
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000;

Addì,

20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella